



REGOLAMENTO PARTECIPANTI

Articolo 1

PROCEDURA E REQUISITI DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti gli enti e le associazioni, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti di cui all'articolo 13 comma 1 dello Statuto della Fondazione.

Gli aspiranti Partecipanti devono presentare al Presidente della Fondazione domanda di adesione scritta, su apposito modulo scaricabile dal sito internet della Fondazione o ottenibile presso gli uffici della Fondazione.

La predetta domanda dovrà essere corredata dalla opportuna documentazione, dichiarando la piena accettazione di tutte le norme statutarie della Fondazione. La documentazione allegata comprenderà copia dell'atto costitutivo e/o statuto dell'Associazione e copia del verbale di nomina del legale rappresentante. Il Presidente, sentito il parere vincolante del Consiglio di Gestione, delibera circa l'ammissione dell'aspirante Partecipante nel primo Consiglio di Gestione successivo alla data di domanda. Il Presidente entro 90 giorni dà risposta al richiedente.

A seguito dell'accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio di Gestione della Fondazione, l'Associazione o l'Ente Partecipante è tenuta al versamento della quota associativa entro e non oltre 30 giorni dalla data di accettazione. La quota associativa è libera, ma è fissato un minimo di Euro 15. Ogni variazione successiva avvenuta nell'assetto dell'Associazione o dell'Ente Partecipante deve essere comunicata e documentata per iscritto al Consiglio di Gestione.

La qualifica di Partecipanti viene aggiornata annualmente tramite la sottoscrizione della domanda di rinnovo e il versamento della quota di partecipazione.

Articolo 2

RECESSO ED ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI

Ai Partecipanti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dall'articolo 24 del codice civile. I Partecipanti devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione.

Il Consiglio di Gestione, con maggioranza assoluta dei membri, può decidere l'esclusione di un membro Partecipante, per inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Gestione può deliberare la perdita di qualifica di Partecipante nei seguenti casi:

- per non aver rispettato le norme e gli obblighi statutarie e regolamentari della Fondazione;
- per aver danneggiato moralmente o materialmente la Fondazione Mondinsieme o un'altra associazione Partecipante, come da art. 29 dello Statuto della Fondazione;



- per omesso versamento della quota annuale (15 euro) e degli eventuali contributi richiesti, senza che di tali inadempienze si sia data preventiva motivazione al Consiglio medesimo;
- per il venir meno, a causa di gravi motivi, e in modo insanabile del rapporto fiduciario tra Fondazione e Partecipante;

In caso di recesso o esclusione non è riconosciuto il diritto alla restituzione dei contributi versati, come disciplinato dall'articolo 29 dello statuto della Fondazione Mondinsieme.

Articolo 3 **IDENTITÀ ED AUTONOMIA DEI SOCI**

Le Associazioni e gli Enti sono tenute a rappresentare solo se stesse, salvo delega ad un altro Partecipante. Tale delega deve avvenire per iscritto per la rappresentanza alle Assemblee, in cui vengano deliberate decisioni attraverso votazione.

Articolo 4 **SERVIZI GARANTITI DALLA FONDAZIONE MONDINSIEME**

L'adesione alla Fondazione dà diritto a:

- utilizzare la sala polivalente di Via Marzabotto, su prenotazione, per attività legate alla missione istituzionale dell'Associazione o Ente Partecipante e compatibili con gli scopi statuari della Fondazione e senza scopo di lucro, ad esempio attività formative come i corsi di lingua (come da art. 5 del presente Regolamento);
- ricevere supporto da parte dello staff della Fondazione Mondinsieme per pratiche burocratiche (stesura di statuti, etc.) ed organizzazione di attività (diffusione di eventi organizzati dal Partecipante, etc.);
- partecipare alle opportunità formative offerte dalla Fondazione;
- dare visibilità alle proprie attività associative all'interno della newsletter periodica prodotta dalla Fondazione Mondinsieme.

Articolo 5 **REGOLAMENTO UTILIZZO SALA**

La Fondazione Mondinsieme, sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Concessione approvata con RUD n. 702 del 13/07/2022, concede la sala comune poiché riconosce nell'attività svolta un'azione coerente con il proprio mandato statutario, relativo al perseguimento di politiche per la coesione e il dialogo interculturale.

L'utilizzo della sala è concesso gratuitamente per un massimo di 10 volte in un anno, ogni ulteriore richiesta può essere concessa a fronte di un rimborso spese di Euro 5 per ogni singolo utilizzo.

In caso di eventuali danni causati ai Partecipanti o alle cose, che possono derivare da comportamenti dolosi (volutamente nocivi) o colposi (non prudenti) di terzi, la Fondazione Mondinsieme chiederà un risarcimento a copertura dei danni.



Nel rispetto di tutti i fruitori degli spazi comuni e delle azioni intraprese dalla Fondazione Mondinsieme per riportare i locali in condivisione ad un livello ottimale, si richiede di far rispettare a tutt* i/le Partecipanti alle attività tenutesi nella sala comune le seguenti misure:

- il rispetto degli spazi interni (sala e bagno) ed esterni (cortile) e il corretto utilizzo dei materiali messi a disposizione del Centro Interculturale, presenti nella sala grande e nel bagno esterno;
- mantenere arieggiati e puliti gli spazi e i materiali utilizzati (pareti, pavimento, tavoli, sedie, vetri), avvertendo tempestivamente lo staff di Mondinsieme nel caso si arrechino danni involontari;
- non consumare cibo e bevande negli spazi interni;
- riporre i rifiuti negli appositi bidoni colorati della raccolta differenziata presenti sia negli spazi interni che esterni.

Articolo 6 **IMPEGNI DEL PARTECIPANTE**

L'Associazione o l'Ente Partecipante si impegna a:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione della Fondazione (in caso di voto, questo può essere espresso da un solo rappresentante per associazione, nella figura del proprio Legale Rappresentante o altra persona delegata);
- partecipare agli incontri periodici delle Associazioni organizzati dalla Fondazione Mondinsieme;
- co-progettare, insieme allo staff della Fondazione Mondinsieme, attività che rientrino all'interno della rispettiva missione e dei rispettivi obiettivi.

Articolo 7 **COMPENSI E RIMBORSI SPESE**

Per la partecipazione ai momenti associativi e alle attività specifiche della Fondazione non è previsto alcun compenso, né rimborso spese (fatto salvo casi eccezionali, di volta in volta valutati e approvati dal Consiglio di Gestione).

Il Partecipante si impegna a firmare e rispettare il presente Regolamento.

Approvato dal Consiglio di Gestione del 22/04/2024

Il Presidente
Gianluca Grassi